

Cass. pen. Sez. I, (ud. 30-03-2005) 16-05-2005, n. 18182

Con sentenza in data 19.5.2004 il giudice monocratico della sezione distaccata di Conegliano del Tribunale di Treviso ha assolto Piccin Daniela dal reato di cui all'art. 22 comma 10 della D.Lgs. n. 286 del 1998 per avere occupato alle proprie dipendenze, quale legale rappresentante della associazione sportiva AYM & TONIK, il 13.11.2001, un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ritenendo che la norma incriminatrice, riferendosi alla occupazione di "lavoratori stranieri" privi di permesso di soggiorno, riguardasse la assunzione di più lavoratori e non anche di un solo lavoratore, come nel caso in esame, tanto è vero che l'art. 24 della stessa legge, laddove prevedeva la punibilità in ordine alla assunzione di extracomunitari per lavori stagionali, privi di permesso di soggiorno, faceva riferimento ad "uno o più stranieri", con ciò esprimendo la volontà di sanzionare la assunzione anche di un solo lavoratore stagionale, al contrario di quanto previsto dall'art. 22 per i lavoratori a tempo indeterminato.

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia lamentando violazione ed erronea applicazione dell'art. 22, ora comma 12, del D.Lgs. N. 286 del 1998 poichè la locuzione "lavoratori stranieri" usata dalla norma incriminatrice doveva essere ritenuta un plurale c.d. indeterminativo, frutto di tecnica legislativa, anche alla luce dei precetti contenuti nei commi precedenti e nel successivo art. 24, 6 comma, con cui era sanzionata penalmente, con la stessa pena prevista dall'art. 22, 12 comma, una situazione addirittura meno grave, e cioè la assunzione di lavoratori stagionali irregolari, anche qualora si trattasse di un solo lavoratore.

La difesa della imputata ha presentato una memoria difensiva in data 23.3.2005 con cui ha confermato la tesi difensiva già esposta nel giudizio di merito per cui la espressione usata dal legislatore nelle diverse disposizioni della legge n. 286 del 1998 dovrebbe essere interpretata nel senso letterale della esclusione della punibilità nel caso di assunzione di un singolo lavoratore privo di permesso di soggiorno.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La tesi esposta dal giudice monocratico nella sentenza impugnata, per cui la previsione incriminatrice "del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorni previsto dal presente articolo ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato..." dovrebbe essere interpretata nel senso che sarebbe punito soltanto il datore di lavoro che procede alla assunzione alle proprie dipendenze di più lavoratori stranieri a tempo indeterminato, andando invece esente da pena colui che occupa un solo lavoratore straniero, cozza contro la interpretazione letterale, logica e sistematica della norma incriminatrice che vuole sanzionare la assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, sia a tempo indeterminato che stagionali, qualunque sia il loro numero e quindi anche nel caso - che è poi quello di gran lunga più ricorrente - di un solo lavoratore.

La espressione "lavoratori" usata dal legislatore è infatti, anche sotto il profilo grammaticale, una espressione indeterminativa e cioè una espressione che vuole riferirsi ad un soggetto indipendentemente dalle sue caratteristiche, sia che si tratti di uno che di più soggetti. Il criterio logico porta alla stessa conclusione poichè sarebbe quanto meno incongruo che il legislatore avesse voluto punire la assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno soltanto nel caso in

cui fossero più di uno, se a tempo indeterminato, e poi, con la stessa pena, la assunzione di lavoratori stagionali anche qualora si trattasse di un solo lavoratore, come se la assunzione stagionale fosse più grave di quella di quella a tempo indeterminato, mentre eventualmente vale il contrario, per lo meno in termini di maggiore durata della infrazione.

Il richiamo operato dal Tribunale agli artt. 2 del codice penale e 14 delle preleggi è ugualmente incongruo poichè l'art. 2 del codice penale attiene alla successione delle leggi nel tempo, che non riguarda il caso in esame, mentre l'art. 14 delle preleggi, che vieta la analogia in materia di leggi penali ed eccezionali, non impedisce la interpretazione estensiva; tanto più che nel caso in esame non si tratta neppure di interpretazione estensiva, bensì si interpretazione letterale della norma che deve essere desunta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e la intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi).

La giurisprudenza ha comunque sempre interpretato la norma di cui si tratta nel senso che ai fini del reato previsto dall'art. 22, comma 10, del D.Lgs. N. 286 del 1998, il "datore di lavoro" non è soltanto l'imprenditore o colui che gestisce professionalmente una attività di lavoro organizzata, ma anche il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, come nel caso di collaboratori domestici o di badanti (v. Cass. 12.6.2003 n. 25665).

Non vi è quindi motivo per discostarsi da una interpretazione ormai consolidata dell'art. 22 comma 10 che è poi conforme ai criteri di interpretazione della legge, specie se si considera che lo stesso legislatore, laddove ha previsto i presupposti della disposizione incriminatrice, ha imposto regole uniformi in materia di obblighi che incombono al datore di lavoro che intenda instaurare rapporti di lavoro con lavoratori stranieri, anche nel caso di assunzione di un solo lavoratore (art. 22, comma 2, del D.Lgs. N. 286 del 1998), con ciò equiparando le due fattispecie, che in ogni caso non potrebbero avere diversa disciplina poichè ogni assunzione di lavoratori stranieri è autonoma per chiamata nominativa e, se la interpretazione fosse quella prospettata dal Tribunale, non potrebbe mai avere applicazione la norma incriminatrice.

La sentenza impugnata, contro cui il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione per saltum, trattandosi di sentenza dibattimentale di proscioglimento ex art. 530 C.P.P., nella specie appellabile per essere il reato di cui si tratta punito con pena congiunta dall'arresto e dell'ammenda (art. 593 e 569 C.P.P.), deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice competente per l'appello (art. 569, comma 4, C.P.P.) il quale rivaluterà la responsabilità dell'imputata attenendosi al principio di diritto per cui la norma incriminatrice di cui si tratta sanziona anche la assunzione di un solo lavoratore privo di permesso di soggiorno.

P.Q.M.

Corte d'Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2005

MASSIMA

Il reato previsto dall'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 286 del 1998 si realizza anche quando venga assunto alle dipendenze un solo cittadino extracomunitario privo del permesso di

soggiorno, in quanto l'uso della locuzione "cittadini" da parte della norma incriminatrice configura un plurale indeterminativo.